

**LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Vista la proposta di legge n. 76/21: “Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”. Parere ex articolo 91 del R.I;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modifiche:

1) l’articolo 17 sia sostituito dal seguente:

“Art. 17  
(Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate derivanti dall’applicazione della lettera b) del comma 2 e della lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, stimate in euro 50.000,00, sono introitate al Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2022/2024.

2. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 9 si provvede, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17.

3. Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 gli stanziamenti di euro 125.000,00 già iscritti nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)” e nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 del bilancio di previsione 2022/2024, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono ridotti di euro 75.000,00.

4. Per gli esercizi successivi le spese, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, sono autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.

5. Le autorizzazioni di spesa della legge regionale n. 17/2001, inserita nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021 n. 39 riferite alle annualità 2023 e 2024 sono soppresse.”;

2) il comma 1 bis dell’articolo 18 sia sostituito dal seguente:

“1 bis. Le Unioni montane stabiliscono l’ammontare dell’importo di cui al comma 4 dell’articolo 5 entro il 31 dicembre 2022.”.

Il Presidente  
F.to Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 76/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 215 dell'8 luglio 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13 del 13 luglio 2022 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 221 dell'8 luglio 2022;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Fernanda Sacchi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 13 luglio 2022;

Preso atto dei suggerimenti illustrati dalla relatrice e riportati nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 luglio 2022;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Alessandro Gentilucci

## RELAZIONE

Emergono diverse perplessità in seno alla proposta in esame:

- al comma 3 dell'articolo 4 bis (Corso formativo) necessitano chiarimenti su cosa si intende per lo svolgimento del corso formativo sentite le associazioni micologiche, le associazioni professionali agricole ed in collaborazione con le aziende sanitarie;
- al comma 4 dell'articolo 5 (Titolo per la raccolta) si potrebbe aggiungere, per evitare confusione sia agli utenti che ai controllori, che gli enti competenti nell'ambito della stessa provincia o di più province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza; mentre al comma 6, si parla di ulteriori disposizioni sulla modalità di riscossione del titolo, ma che dovrebbero essere riferite solo agli introiti della Regione perché la norma stabilisce che le Unioni provvedono per proprio conto a stabilire le modalità di riscossione; per il versamento dei venti euro il pagamento può essere fatto solo tramite PagoPA quindi non si capisce la precisazione;
- ai commi 6 e 7 dell'articolo 7 (Limiti e divieti) appaiono eccessive le limitazioni, soprattutto quelle relative al verde pubblico e alla viabilità in contrasto con il primo articolo dove si dice che i luoghi di raccolta sono boschi e terreni non coltivati;
- all'articolo 9 (Utilizzo delle risorse) risulterebbe che alle Unioni montane, a cui compete non solo tutta la parte amministrativa delle autorizzazioni ma anche e soprattutto l'aspetto sanzionatorio, andrebbero i soli fondi derivanti dal versamento annuale dei residenti nei comuni appartenenti all'Unione, mentre prima, anche i residenti nella Regione che venivano a raccogliere in quei territori, potevano versare all'Unione. Rilevante è che la parte più importante di versamenti è quella che deriva dal pagamento dei 20 euro da parte dei residenti delle unioni e che negli ultimi anni copre a mala pena i costi di gestione. Si ravvisa, quindi, la necessità di inserire al comma 1 i costi di gestione degli enti;
- si ravvisa inoltre che per la parte dei residenti fuori regione le autorizzazioni rilasciate negli anni scorsi sono circa il 5% degli introiti che corrispondono a circa 500/600 euro annui: anche ipotizzando di applicare la quota massima di 70 euro si parlerebbe di 1.000,00 euro circa (considerando che ci sono anche i permessi giornalieri e settimanali) e quindi la ridistribuzione ai Comuni di cifre così piccole comporta un maggior onere gestionale e nessun vantaggio;
- sulla parte di introiti che arriverebbe alla Regione dai versamenti dei residenti fuori regione art. 5, comma 4, si propone invece di ridistribuirli a tutti i soggetti, di impegnarla per effettuare investimenti sulla parte tecnica gestionale, ad esempio mediante un adeguamento tecnologico utile anche ai fini statistici del programma di rilascio delle autorizzazioni (basti pensare che il programma è del 2001 e presenta una serie di inconvenienti tecnici e gestionali importanti), e sulla ricerca scientifica;
- altra problematica rilevante è riferita alla raccolta tra Unioni montane confinanti, di fatto i residenti in altre Regioni che effettuano la raccolta nelle zone di confine di due Unioni montane (spesso alcuni comprensori montuosi sono di competenza di due Unioni) dovrebbero pagare oltre i venti euro anche l'importo annuale stabilito da ciascuna unione. Quindi potrebbero arrivare a pagare 160 euro;
- infine il problema sanzioni: i Comuni come Pergola, Fossombrone si ritroveranno a gestire le sanzioni senza alcuna competenza in materia e con costi che non saranno sostenuti dagli introiti. Infatti si prevede di corrispondere delle somme ai comuni dove avviene la raccolta solo con gli introiti regionali di cui al comma 4 dell'art. 5 che come sopra prevede un elenco vasto di soggetti. Quantomeno bisognerebbe dare un ordine di priorità e mettere al primo posto i costi per migliorare e rendere più efficiente il servizio, compensare i comuni che hanno delle spese effettive nella gestione di alcune attività (sanzioni), gli organismi di ricerca scientifica, ecc..

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 76/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei», nel testo della seconda proposta della II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 111 del 8 luglio 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13 del 13 luglio 2022 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 116 dell'8 luglio 2022;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 13 luglio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 luglio 2022;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione della seguente modifica:  
al comma 2 dell'articolo 12 (Commercializzazione) dopo le parole: "imprenditori agricoli" è soppressa la seguente parola: "professionali";
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:  
si ritiene opportuno evidenziare che le sanzioni previste dall'articolo 14 (Sanzioni e vigilanza) siano eccessive.

Il Presidente  
F.to Gianfranco Alleruzzo

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della nuova legge ovvero la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei con lo scopo di preservare il patrimonio naturale e la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

### **Articolo 2 (Funzioni della Regione e delle Unioni montane)**

L'articolo 2 individua gli enti ai quali sono assegnate le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, in particolare alle Unioni montane per i territori di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), e alla Regione per il restante territorio.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

### **Articolo 3 (Ambiti di raccolta)**

L'articolo 3 definisce gli ambiti di raccolta dove è consentita la raccolta dei funghi e disciplina le modalità per riservarsi il diritto di raccolta da parte dei proprietari di boschi. Viene inoltre confermata per le aree naturali protette la raccolta dei funghi nel rispetto dei disciplinari di gestione.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

### **Articolo 4 (Esercizio della raccolta)**

L'articolo 4 definisce l'esercizio della raccolta ovvero individua i soggetti che possono raccogliere i funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

### **Art. 4 bis (Corso formativo)**

L'articolo 4 bis disciplina il corso formativo, volto all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare di quelli tossici. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite dalla Giunta regionale. Tale disposizione è di natura ordinamentale.

### **Articolo 5 (Titolo per la raccolta)**

L'articolo 5 introduce il titolo per la raccolta ed elenca la tipologia di importi previsti per l'esercizio della raccolta.

Il comma 1 stabilisce l'importo dovuto per il titolo annuale di raccolta sia per i residenti che per i non residenti nel territorio regionale.

I commi 2 e 3 stabiliscono rispettivamente per i residenti e per i non residenti le modalità di pagamento del titolo indicato al comma 1.

Il comma 4 stabilisce, per i soli non residenti, il versamento di un importo ulteriore da versare alle Unioni Montane commisurato al periodo di raccolta.

I commi 5 e 6 stabiliscono la validità e le modalità di riscossione del titolo.

**Effetti finanziari:** Per effetto del comma 1 l'importo previsto per il titolo annuale, dovuto alla Regione per i non residenti stabilito in euro 60,00 dalla norma vigente, viene ridotto ad euro 20,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Inoltre i titoli dovuti per l'esercizio semestrale e quindicinale previsti dalla norma vigente con la proposta di legge sono attribuiti alle Unioni Montane. Per effetto di tali modifiche si stima un minore gettito di euro 75.000,00 rispetto agli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente sulla base della normativa attualmente in vigore. Per l'annualità 2022 non vengono introdotte modifiche agli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2022/2024 in considerazione del fatto che l'entrata in vigore della proposta di legge è stabilita dal 1 gennaio 2023.

Le variazioni sono specificate nella tabella di seguito indicata:

ENTRATA PREVISTA						
Titolo	Tipologia	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2023	STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	Note
3	100	1301020025	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI – cni 2021	50.000,00	50.000,00	Quota parte dello stanziamento già iscritto per euro 125.000,00 da ridurre a favore del nuovo capitolo istituito con questa legge.
<b>Totale</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	

#### **Articolo 6 (Modalità di raccolta)**

L'articolo 6 definisce le modalità per esercitare la raccolta dei funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

#### **Articolo 7 (Limiti e divieti)**

L'articolo 7 individua ed elenca i limiti e i divieti da osservare per la raccolta dei funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

#### **Articolo 8 (Autorizzazione per comprovati motivi di interesse scientifico)**

L'articolo 8 prevede le autorizzazioni speciali nel caso di comprovati motivi di interesse scientifico.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

**Articolo 9 (Utilizzo delle risorse)**

L'articolo 9 definisce le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai proventi per l'esercizio della raccolta dei funghi, in particolare individua gli interventi ai quali possono essere destinate le risorse nonché i soggetti beneficiari.

**Articolo 10 (Programma annuale)**

L'articolo 10 è soppresso.

**Articolo 11 (Aree specifiche di raccolta e disposizioni particolari per i residenti nelle zone montane)**

L'articolo 11 prevede che gli enti competenti possono individuare, previo parere dei Comuni interessati, classificati montani o parzialmente montani, zone dove i residenti possono esercitare la raccolta giornaliera in deroga ai limiti quantitativi previsti da questa legge.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

**Articolo 12 (Commercializzazione)**

L'articolo 12 definisce le modalità per la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, definisce inoltre la composizione della commissione d'esame per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

**Articolo 13 (Controllo sanitario)**

L'articolo 13 individua presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, l'Ispettorato micologico, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), il quale svolge le funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

**Articolo 14 (Sanzioni e vigilanza)**

L'articolo 14 individua ed elenca le sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei limiti e divieti, nonché gli enti che esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge, nei territori di rispettiva competenza, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

**Articolo 15 (Disposizioni di attuazione)**

L'articolo 15 prevede le disposizioni di attuazione della presente legge, in particolare individua l'adozione degli atti di attuazione a carico della Giunta regionale.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

**Articolo 16 (Clausola valutativa)**

L'articolo 16 introduce la clausola valutativa con la quale si prevede che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione della presente legge e valuti i risultati ottenuti. Inoltre viene previsto che la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenti al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari, alle risorse impegnate.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

**Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)**

L'articolo 17 disciplina le disposizioni finanziarie:

Il comma 1 individua l'allocazione dei proventi spettanti alla Regione nello stato di previsione dell'entrata come di seguito specificato:

ENTRATA PREVISTA					
Titolo	Tipologia	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2023	STANZIAMENTO COMPETENZA 2024
3	100	scheda cni n.9337	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI – cni 2021	50.000,00	50.000,00
<b>Totale</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Per l'annualità 2022 rimangono invariati gli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2022/2024, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione al fatto che l'entrata in vigore del provvedimento è stabilita a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 2 autorizza per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 la spesa per l'attuazione della proposta di legge in correlazione all'entrata indicata al comma 1 e nei limiti della stessa, individuandone la copertura mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte nella Missione 16,

Programma 1 come di seguito specificato:

SPESA PREVISTA							COPERTURA									
MISSIONE	PROG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZ A 2023	COMPETENZ A 2024	MISSIONE	PROG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBIL ITA' COMPETEN ZA 2023	riduzione 2023 a copertura oneri PDL	DISPONIBIL ITA' COMPETEN ZA 2024	riduzione 2024 a copertura oneri PDL	Anni successivi
16	1	1	CNI	Spese per le attività di tutela e valorizzazione collegate alla raccolta dei funghi epigei	50.000,00	50.000,00	16	1	1	2160110162	TRASFERIMENTO E GESTIONE DELLA QUOTA RIFERITA ALLA TASSA SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	125.000,00	50.000,00	125.000,00	50.000,00	Legge di Bilancio
<b>Totale complessivo spesa</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						<b>125.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	

Il comma 3 evidenzia le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2022/2024 per effetto dei commi 1 e 2.

Il comma 4 rinvia alle leggi di bilancio la quantificazione delle spese per le annualità successive che verranno determinate in relazione all'effettivo andamento delle entrate tenuto conto che i criteri di pagamento per la raccolta dei funghi vengono modificati con il provvedimento in questione.

Il comma 5 apporta modifiche all'autorizzazione di spesa inserita nella tabella A della legge regionale 39/2021.

#### **Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)**

L'articolo 18 prevede le disposizioni transitorie e finali per l'attuazione della presente legge.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

#### **Articolo 19 (Abrogazioni)**

L'articolo 19 elenca gli articoli o le norme che sono o restano abrogati.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

**Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA**

<b>ELEMENTI DI ANALISI</b>	<b>CONTENUTI</b>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>Con l'intervento legislativo in oggetto si intende ridisciplinare l'intera materia della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, abrogando la legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), peraltro già oggetto di modifiche.</p> <p>Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, dove assumono rilievo alcune direttive concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, recepite nel diritto interno.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La proposta in esame concerne prevalentemente la materia "agricoltura", ricondotta alla competenza legislativa residuale delle Regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>Viene tuttavia in evidenza che detta materia risulta strettamente connessa con alcuni settori affidati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali ad esempio la tutela dell'ambiente.</p> <p>In questo quadro, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, spetta al legislatore statale dettare norme di salvaguardia che "hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto", volte a garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.</p> <p>Posta tale premessa, la proposta non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali e con il quadro normativo statale di riferimento, costituito essenzialmente dalle seguenti disposizioni: legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); d.lgs. 8 febbraio 2006, n. 114 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).</p> <p>La citata legge 352/1993, nel fissare alcuni principi fondamentali nazionali che risultano puntualmente recepiti dalla presente proposta, persegue un duplice obiettivo, vale a dire un obiettivo ambientale ed un obiettivo sanitario a tutela della salute dei consumatori.</p> <p>Sempre con riguardo alle fonti primarie, si ritiene opportuno un riferimento alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "legge Delrio") che ha rivisto profondamente il ruolo delle province che, anche in questo settore, non risultano più Enti competenti allo svolgimento delle funzioni amministrative.</p> <p>Si osserva altresì che secondo una corretta applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il provvedimento riconosce agli enti locali e nello specifico alle Unioni montane, il compito di attuazione di fasi salienti dell'azione di tutela e di gestione delle risorse micologiche nei territori di propria competenza. Tali enti concorrono a promuovere interventi volti a favorire iniziative formative, scientifiche e divulgative riguardanti gli aspetti di conservazione/tutela ambientale e della salute pubblica, nonché al sostegno della promozione e valorizzazione degli</p>

	<p>ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei.</p> <p>Nel rispetto ed in conformità delle norme statali, la proposta di legge intende altresì introdurre importanti misure di semplificazione amministrativa, idonee al perseguimento di obiettivi quali la riduzione di oneri di natura burocratica a vantaggio dei cittadini e la riorganizzazione dei procedimenti che conducono all'emanazione dei provvedimenti amministrativi.</p> <p>Si evidenzia in particolare, per quanto attiene alle procedure per l'esercizio della raccolta, che viene eliminata la necessità dell'abilitazione e l'obbligatorietà della frequenza di propedeutici corsi formativi richiesti dalla precedente normativa, allineando in tal modo la Regione Marche alle disposizioni dettate dalla maggior parte delle altre Regioni.</p> <p>Ulteriori norme di semplificazione amministrativa attengono l'introduzione della possibilità di versamento per l'esercizio della raccolta per periodi temporanei; l'esonero dal versamento per i residenti nella Regione con età superiore ai 65 anni; lo snellimento della composizione della commissione d'esame per l'autorizzazione all'esercizio del commercio di funghi epigei freschi e conservati; l'eliminazione dell'obbligo dell'aggiornamento annuale del tariffario da parte della Giunta regionale.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>L'intervento normativo appare pienamente compatibile con le disposizioni dello Statuto regionale, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 2, il quale statuisce che la Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali.</p> <p>Un'altra importante norma statutaria riconducibile alla materia oggetto dell'intervento normativo è costituita dall'articolo 4, comma 3, laddove è stabilito che la Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta di legge contiene l'abrogazione di alcune norme regionali ed in particolare delle seguenti leggi: 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati); 16 aprile 2003, n. 6 (Semplificazione delle procedure di modifica ed integrazione agli allegati A, B e C alla L.R. 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati" e successive modificazioni).</p> <p>Prevede inoltre, nelle disposizioni transitorie e finali, alcune norme per regolare il passaggio definitivo alla nuova disciplina.</p> <p>La previsione di tali norme si rende necessaria anche al fine di garantire le posizioni soggettive dei principali soggetti privati destinatari diretti dell'intervento normativo, quali a titolo esemplificativo i residenti nella Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.</p>

<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	<p>Si è ritenuto necessario effettuare un riassetto complessivo delle norme, al fine di garantire organicità e coordinamento alle disposizioni e inserire gli adeguamenti necessari al quadro normativo di riferimento, attuando nel contempo una notevole semplificazione amministrativa.</p> <p>La proposta di legge prevede altresì, quale strumento di semplificazione normativa, che l'elenco delle specie fungine considerate velenose e tossiche e delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco siano approvati mediante atto deliberativo di Giunta regionale.</p>
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	<p>Non risultano presentate, all'esame del Consiglio regionale, proposte normative in materia analoga.</p>